



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTÀ MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
Settore SEGRETERIA GENERALE

COPIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 87

del 29-12-23

**RICOGNIZIONE AL 31-12-2022 DELLE SOCIETA' IN CUI
IL COMUNE DI LANCIANO DETIENE PARTECIPAZIONI
COME DISPOSTO DALL'ART. 20 DEL DLGS 19-08-2016
N. 175 E VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONE
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ART.30 D.LGS. 201/2022**

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:25, nella Sala Consiliare "Falcone - Borsellino" del Comune suddetto, convocato a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Seconda convocazione Straordinaria nelle persone dei Sigg.:

PAOLINI FILIPPO	Presente	P	DI NOLA RICCARDO	A	Assente
ARUFFO RITA TERESA	Presente	P	D'INTINO GIANLUCA	P	Presente
BENDOTTI DORA ANNA	Assente	A	FURIA SERGIO	A	Assente
BENINTENDI PAOLO	Assente	A	GALATI LORENZO	P	Presente
BISBANO LUCIANO	Presente	P	LA SCALA MICHELE	P	Presente
CAPORALE DAVIDE LORIS	Assente	A	LUCIANI GIUSEPPE	P	Presente
CAPORRELLA EUGENIO	Presente	P	MARONGIU LEO	P	Presente
COTELLESSA PIERO	Presente	P	MEMMO PAOLA	A	Assente
DELL'ANNA GIACOMO	Assente	A	MISCIA MARUSCA	A	Assente
DE RENTIIS FERNANDO	Presente	P	SCIARRETTA GEMMA	P	Presente
DI BUCCHIANICO GABRIELE	Presente	P	TOROSANTUCCI DONATO	P	Presente
DI DIEGO ENZO	Presente	P	VERNA GIACINTO	P	Presente
DI LORETO DALILA	Presente	P			

Risultano n. 17 presenti e n. 8 assenti.

Partecipano per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.g. senza diritto a voto, gli Assessori:

RANIERI DANILO	P	Presente
AMOROSO CINZIA	P	Presente
BOMBA PAOLO	P	Presente
DI CAMPLI GRAZIELLA	A	Assente
PALMIERI ANGELO	P	Presente
PAOLUCCI TONIA	P	Presente
TROILO MARIA IDA	A	Assente

Assume la presidenza SCIARRETTA GEMMA, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Generale COLAIEZZI MARIELLA che svolge l'appello.

Vengono nominati dal Sig. Presidente a scrutatori i Sigg.:

ARUFFO RITA TERESA - CAPORRELLA EUGENIO - DE RENTIIS FERNANDO

La seduta è Pubblica

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

ARGOMENTO iscritto al **punto n.4** all’O.d.g.: “RICOGNIZIONE AL 31.12.2022 DELLE SOCIETA’ IN CUI IL COMUNE DI LANCIANO DETIENE PARTECIPAZIONI COME DISPOSTO DALL’ART.20 DEL D.LGS 19.08.2016, N. 175 E VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ART.30 D.LGS. 201/2022”.

INIZIO discussione: ore 20.45

CONSIGLIERI PRESENTI: N.17 (SINDACO, ARUFFO, BISBANO, CAPORRELLA, COTELLESSA, DE RENTIIS, DI BUCCHIANICO, DI DIEGO, DI LORETO, DI NOLA, D’ INTINO, LA SCALA, LUCIANI, MARONGIU, SCIARRETTA, TOROSANTUCCI, Verna)

CONSIGLIERI ASSENTI: N. 8 (BENDOTTI, BENINTENDI, CAPORALE, DELL’ANNA, GALATI, MEMMO, MISCIA, FURIA)

OTTENUTA la parola dal Presidente relaziona sull’argomento all’ordine del giorno l’Assessore Danilo RANIERI.

L’ ASSESSORE, in particolare, precisa che occorre procedere alla ricognizione, al 31.12.2022, delle società in cui il Comune di Lanciano detiene partecipazioni, dirette o indirette, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 e alla verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali. L’Assessore, in sintesi, evidenzia che il Comune di Lanciano detiene quote di partecipazioni nella ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI SpA per il 98,05%, nella ECO.LAN. SpA per il 21,2168%, nella SASI SpA per il 3,61%.

SEGUE un intervento del Consigliere COTELLESSA, il quale è rilevabile, unitamente alla relazione dell’Assessore RANIERI, dal resoconto della registrazione fonografica allegato al presente verbale.

SUCCESSIVAMENTE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Danilo Ranieri e l'intervento che alla stessa ha fatto seguito;

VISTA la proposta deliberativa n.94 del 07.12.2023, inerente: "RICONIZIONE AL 31.12.2022 DELLE SOCIETA' IN CUI IL COMUNE DI LANCIANO DETIENE PARTECIPAZIONI COME DISPOSTO DALL'ART.20 DEL D.LGS 19.08.2016, N. 175 E VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ART.30 D.LGS. 201/2022";

ACCERTATO CHE sulla predetta proposta deliberativa è stato reso in senso favorevole il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del settore competente, come prescritto dall'art. 49 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000;

RILEVATO CHE il presente argomento e' stato sottoposto all'esame della 1^ Commissione Consiliare nella seduta del 19 dicembre 2023;

DATO ATTO CHE sul presente argomento è stato espresso parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.18 del 16 dicembre 2023;

VISTO il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, inerente: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

SENTITA la dichiarazione di voto astensione dal voto annunciata dal Consigliere Cotellessa;

CON n.13 voti favorevoli, n.4 astenuti (ARUFFO, COTELLESSA, MARONGIU, Verna) espressi in forma palese mediante alzata di mano da n.17 Consiglieri presenti e n.13 votanti, su n.24 assegnati ed in carica oltre al Sindaco

D E L I B E R A

- di recepire e fare propria la proposta di deliberazione sopra evidenziata, che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio Comunale, poi, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto, con n.13 voti favorevoli, n.4 astenuti (ARUFFO, COTELLESSA, MARONGIU, VERRA) espressi in forma palese mediante alzata di mano da n.17 Consiglieri presenti e n.13 votanti, su n.24 assegnati ed in carica oltre al Sindaco

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Successivamente, il Presidente, terminato l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, alle ore 20.54, dichiara sciolta l'Assemblea.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO:

- 1) quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- 2) Quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2022, aente ad oggetto il *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* (nel prosieguo anche *“Decreto Riordino”*), con il fine di introdurre una riforma organica della materia, che, nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche normative;

- PREMESSO CHE, CON RIFERIMENTO AL PUNTO 1) RICOGNIZIONE PARTECIPATE:

- ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

- il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- i Comuni possono altresì acquisire partecipazioni al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...)”*, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

-per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

- il Comune di Lanciano con provvedimento di Consiglio Comunale n. 125 del 23/10/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

- l'art. 20 comma 1 del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15 del TUSP e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;

- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione) le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, TUSP, sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che, per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- il piano di razionalizzazione deve essere adottato anche ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- b) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- a) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Lanciano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- b) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

- le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

- RICORDATO CHE, CON RIFERIMENTO AL PUNTO 1) RICONIZIONE PARTECIPATE:

- a) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 28.12.2018 è stata effettuata la riconizione delle società di cui il Comune deteneva partecipazioni al 31.12.2017, dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del TUSP e nel rispetto delle Linee guida condivise con la Corte dei conti, con le quali la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016" e al "Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014";
- b) l'esito di quest'ultima riconizione è stato comunicato, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del TUSP con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;
- c) Con successive deliberazioni:
 - 1) N. 136 del 30-12-2019 è stata effettuata la riconizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2018
 - 2) N. 135 del 29-12-2020 è stata effettuata la riconizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2019

- 3) N. 84 del 29.12.2021 è stata effettuata la riconuzione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2020
- 4) N. 71 del 28-12-2022 è stata effettuata la riconuzione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2021

- il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti, rilevazione che le amministrazioni pubbliche devono deliberare entro il prossimo 31 dicembre 2023, con riferimento alla revisione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2022 e all'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la riconuzione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

VISTO l'esito della riconuzione effettuata come risultante dalle schede di rilevazione indicate sotto la lettera "A" alla presente deliberazione:

- SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI;
- SCHEMA DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE;
- SCHEMA DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA' ED ENTI;
- SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche e gli orientamenti, le indicazioni e le direttive pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro;

- PREMESSO CHE, CON RIFERIMENTO AL PUNTO 2) VERIFICA PERIODICA SERVIZI PUBBLICI:

- il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022 che delinea la disciplina per l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli Enti, dopo

un'attenta valutazione delle esigenze della collettività, di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi;

- il Decreto si applica, ai sensi dell'art. 4, a «*tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale*», con esclusione dei «*servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale*» (art. 35), nonché degli «*impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane*» (art. 36);

- i servizi pubblici locali «*rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità*» (art. 3, co. 1);

- pertanto, per servizio pubblico si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici, ma anche di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale e sia preordinata a soddisfare interessi collettivi (cfr. tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, n. 2605/2001);

- i servizi pubblici locali che l'Ente può erogare, oltre a quelli allo stesso attribuiti per legge, sono anche quelli ritenuti dall'Ente stesso necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali (art. 10, co. 3), in esito ad apposita istruttoria;

- in particolare, i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in oggetto sono quelli:

a) rilevanza economica

i servizi a rilevanza economica (o servizi di interesse generale a livello locale) sono quelli «*erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*

La giurisprudenza ha elaborato, tra i criteri utili a qualificare un servizio come avente rilevanza economica, quello dell'esistenza, anche solo potenziale, di concorrenza di privati sul mercato di riferimento.

La categoria dei servizi pubblici a rilevanza economica va valutata «*di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare a cura dell'ente stesso, avendo riguardo all'impatto che il servizio stesso può cagionare sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, nonché ai suoi caratteri di redditività ed autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi)*

b) non meramente strumentali alle finalità dell'Ente:

i servizi pubblici locali, come visto sopra, si concretizzano nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale; i servizi strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale, ma si limitano a fornire all'Amministrazione un determinato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva.

La differenza tra “servizio pubblico locale” e “servizio strumentale” può essere ricondotta a quella tra “concessione di pubblico servizio” e “appalto pubblico di servizi”.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato fornisce alcuni elementi utili per operare detta distinzione, specificando che l'appalto si ha «*per prestazioni rese in favore dell'Amministrazione, mentre la concessione di servizi instaura un rapporto trilaterale, tra Amministrazione, concessionario ed utenti*

Ed ancora, «*nella concessione di servizi il costo del servizio grava sugli utenti, mentre nell'appalto di servizi spetta all'amministrazione compensare l'attività svolta dal privato*» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3333/2006);

c) a rete e non a rete:

il Decreto, all'art. 2, co. 1 lettera d), definisce “servizi pubblici locali a rete” i «*servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente*».

- l'art. 30 del Decreto introduce l'obbligo per i Comuni o le loro eventuali forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

I servizi a rete si distinguono, dunque, da quelli non a rete in quanto, appunto, organizzati tramite reti strutturali come, ad esempio, la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani, il trasporto pubblico locale.

Per quanto attiene ai servizi non a rete, per esplicita scelta del Legislatore, l'art. 2 del D.Lgs. n. 201/2022 riguarda i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico sul mercato. A tal proposito, il MIMIT, nella Relazione Tecnica al Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, ritiene che tale riferimento non possa essere ricondotto ad un generico compenso, ma vada circoscritto ad un corrispettivo economico versato dall'utenza, la quale costituisce, dunque, una protagonista del mercato di riferimento;

- le modalità di gestione dei servizi pubblici locali a cui l'Ente può ricorrere sono, ai sensi dell'art. 14 del citato Decreto:

- a) affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica;
- b) affidamento a società mista;
- c) affidamento a società *in house*;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o con aziende speciali;

– tale ricognizione deve attestare in modo analitico, per ogni servizio pubblico locale di rilevanza economica affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza, della qualità del servizio, del rispetto degli obblighi indicati nel relativo contratto;

– la ricognizione va effettuata tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Decreto, ossia: per i servizi a rete, dei parametri predisposti dalle Autorità di Regolazione che individuano i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di Piano Economico Finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi e, per i servizi non a rete, degli indicatori predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

– essa rileva, inoltre:

a) la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, co. 3 secondo periodo del medesimo Decreto, ossia agli affidamenti senza procedura ad evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale;

- b) la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*;
- c) gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

– con riferimento ai servizi affidati alle società *in house*, deve essere dato conto, altresì, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustifichino il mantenimento dell'affidamento, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione (art. 17, co. 5);

– per quanto riguarda le modalità della ricognizione, questa deve essere contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), ossia al Piano annuale di razionalizzazione;

– il Piano di razionalizzazione deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (artt. 20, co. 3 e 26, co. 11 del TUSP); VISTA la relazione predisposta dai servizi finanziari relativa la Verifica periodica della situazione Gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 201/2022 di cui all'allegato B);

Visto lo statuto Comunale

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi rispettivamente, dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000

PROPONE

1. di approvare la ricognizione delle società in cui il Comune di Lanciano detiene partecipazioni al 31/12/2022, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100 e analiticamente dettagliate nelle sotto indicate schede di rilevazione indicate sotto la lettera "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI;
 - SCHEMA DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE;
 - SCHEMA DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA' ED ENTI;
 - SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
2. di approvare, quindi, la relazione, allegata al presente atto lettera "A" quale sua parte integrante e sostanziale, sullo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Lanciano, dirette ed indirette, al 31.12.2022, piano approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n 71 del 28-12-2022 e già sopra richiamato, dando contestualmente atto che tale piano non prevedeva attività di razionalizzazione delle partecipate;
3. di approvare la relazione relativa la Verifica periodica della situazione Gestionale dei Servizi Pubblici Locali di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 201/2022 allegato B);
4. Di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
6. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del TUSP con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> e di trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente sull'applicativo Con.Te ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;
7. Di trasmettere la relazione sulla ricognizione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 all'Anac;
6. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
7. di dichiarare la deliberazione che approva il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come da originale

IL PRESIDENTE
F.to come da originale

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lanciano in data odierna per restarvi 15 giorni consecutivi.

La presente copia è conforme all'originale.

Lanciano, 06.02.2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to COLAIEZZI MARIELLA